



PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI – CODICE A.B.I.: 05385.0

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT: BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione R.E.A. BA 334610 – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale sociale e Riserve al 31 dicembre 2016: Euro 301.694.866.

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

VERSIONE	APPROVAZIONE	CONTENUTI
1	Delibera CdA del 21/12/2010 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Istituzione del Progetto di Governo Societario.
2	Delibera CdA del 21/05/2015 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Rivisitazione integrale del documento con deliberazione assunta con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
3	Delibera CdA del 29/09/2016 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Aggiornamento del documento a seguito della nomina dell'Amministratore Delegato, in sostituzione del Comitato Esecutivo.
4	Delibera CdA del 6.4.2017 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Rivisitazione del documento per adeguarlo alle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci dell'8/4/2017.

SOMMARIO

1. Premessa	5
2. Individuazione della categoria dimensionale e della complessità operativa della Banca	5
3. Profilo della Banca	5
3.1. Costituzione, sede, durata	5
3.2. Struttura finanziaria	5
4. Diritti dei soci	6
4.1. Acquisto della qualità di Socio	6
4.2. Diritto di recesso	7
4.3. Diritto di impugnativa	7
4.4. Diritto di intervento in Assemblea e rappresentanza	7
5. Modello di amministrazione e controllo	8
6. Struttura organizzativa	8
6.1. Assetto di Governo	8
7. Organi sociali	9
7.1. Assemblea dei Soci	9
7.1.1. Quorum costitutivi e deliberativi	9
7.2. Consiglio di Amministrazione	10
7.2.1. Nomina e durata in carica degli Amministratori	10
7.2.2. Composizione quali-quantitativa ottimale	10
7.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione	12
7.2.4. Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione	13
7.2.5. Sistema delle deleghe	13
7.2.6. Organi delegati	14
7.2.7. Presidente del Consiglio di Amministrazione	15
7.2.8. Comitati endo-consiliari	15
7.3. Collegio Sindacale	16
7.4. Collegio dei Probiviri	17
7.5. Direzione Generale	17
7.5.1. Comitati Direzionali	17
8. Funzioni di Controllo	18
8.1. Controlli di primo livello	19
Controlli di linea	19
8.2. Controlli di secondo livello (controlli sui rischi e sulla conformità)	20
8.3. Controlli di terzo livello	23

8.4. Organismo di vigilanza ai sensi del D.L.gs. 231/2001	24
8.5. Revisione legale dei conti	24
9. Sistemi di incentivazione e remunerazione	25
10. Flussi informativi	25
11. Piani di formazione	25
12. Revisione del Progetto di Governo Societario	26
13. Modalità di diffusione al pubblico	26

1. Premessa

Il presente progetto di governo societario è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., (la "**Banca**" o la "**Società**") in attuazione di quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 ("*Governo societario*") della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, recante "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" (la "**Circolare 285**").

2. Individuazione della categoria dimensionale e della complessità operativa della Banca

Ai sensi della Circolare 285, si presumono:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: *i)* le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; *ii)* le banche quotate;
- banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra 3,5 miliardi di Euro e 30 miliardi di Euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro.

All'esito del processo di valutazione condotto dal Consiglio di Amministrazione alla luce dei criteri sopra menzionati e, in particolare, in ragione della dimensione dell'attivo di bilancio, la Banca è qualificabile come "banca intermedia". In proposito, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di dover considerare ulteriori fattori di tipo qualitativo, quali la tipologia di attività svolta, ovvero la struttura proprietaria della Banca, in quanto gli stessi non avrebbero condotto a una classificazione differente da quella adottata.

3. Profilo della Banca

3.1. Costituzione, sede, durata

Banca Popolare di Puglia e Basilicata è una Società cooperativa per azioni costituita in data 20 dicembre 1995, con atto a rogito del notaio dott. Berloco – rep. n. 118240 e racc. n. 32817 – e, nella sua attuale configurazione societaria, deriva dalla fusione tra la Banca Popolare della Murgia e la Banca Popolare di Taranto, nonché da successive incorporazioni di numerose banche locali.

La Società ha sede Legale e Direzione Generale in Altamura (BA) e non fa parte di alcun gruppo creditizio.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, la Banca può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.2. Struttura finanziaria

In conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, il capitale sociale della Banca è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58, che possono essere emesse illimitatamente.

Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca le operazioni di aumento di capitale c.d. "ordinarie", finalizzate a consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine

azionaria. Restano, viceversa, riservate alla competenza deliberativa dell'Assemblea straordinaria le c.d. emissioni "straordinarie", legate a specifiche campagne di rafforzamento patrimoniale o all'ampliamento della base sociale.

Con delibera dell'8 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod. civ., la facoltà di deliberare in una o più volte – entro l'8 aprile 2022 – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo nominale massimo di Euro 100.000.000.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili e non è consentita la contitolarità delle medesime.

In caso di introduzione, così come in caso di successiva rimozione, di vincoli alla circolazione delle azioni e in caso di proroga della durata della Società non è consentito il recesso dei soci.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

Nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite stabilito per legge, attualmente pari, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Bancario, all'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Le azioni della Banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato. La Banca è, tuttavia, un emittente avente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2-bis del regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

4. Diritti dei soci

Oltre a quelle di legge, le principali norme che regolano i diritti dei soci sono contenute nello Statuto sociale.

4.1. Acquisto della qualità di Socio

In linea con quanto previsto dagli artt. 7 e ss. del vigente Statuto, possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione – per tutta la durata della relativa situazione di incapacità – di interdetti, inabilitati, falliti e di coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, previa designazione per iscritto della persona fisica autorizzata a rappresentarli.

Ai fini dell'ammissione è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Banca; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la medesima è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

L'ammissione a Socio avviene su richiesta dell'interessato, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri e la sua decisione non è appellabile.

La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare delle azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

4.2. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, il socio può recedere dalla società nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È comunque escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, così come in caso di successiva rimozione, di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6 dello Statuto.

4.3. Diritto di impugnativa

Il diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari è regolato dalle vigenti disposizioni del codice civile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, le deliberazioni dell'Assemblea che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai Soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'1‰ (uno per mille) del capitale sociale.

I Soci che non rappresentano la parte di capitale menzionata e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dall'eventuale non conformità della deliberazione alla legge o allo Statuto.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno devono essere proposte nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta a iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall'iscrizione o dal deposito.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 4, del codice civile, i soci possono, altresì, impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei propri diritti.

4.4. Diritto di intervento in Assemblea e rappresentanza

Ai sensi dello Statuto hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da altro socio che abbia diritto di intervenire, purché il soggetto delegato non sia un Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 10 Soci.

5. Modello di amministrazione e controllo

La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di gestione e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuite le funzioni esecutive per la gestione operativa della Società.

Nella scelta del modello di amministrazione e controllo la Banca ha tenuto conto della propria struttura proprietaria, delle dimensioni e della complessità operativa della stessa, nonché degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo della Società. L'adozione del sistema c.d. "tradizionale" è, pertanto, ritenuta coerente per una società, come la Banca, avente dimensioni contenute e appare idonea ad assicurare l'efficienza della gestione, l'efficacia dei controlli, l'ottimale articolazione delle funzioni e il contenimento dei costi di gestione.

6. Struttura organizzativa

6.1. Assetto di Governo

L'assetto di governo societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento della Banca.

La finalità è quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi.

Ai sensi dello Statuto sociale, il governo societario della Banca, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi sociali:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo o Amministratore Delegato;
- Collegio Sindacale;
- Collegio dei Probiviri;
- Direzione Generale.

La Banca ha inteso rafforzare il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale, definendo e formalizzando una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna e attribuendo una particolare rilevanza al sistema dei controlli interni.

7. Organi sociali

7.1. *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le relative delibere, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie che ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 22 dello Statuto sono rimesse alla rispettiva competenza.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile, in conformità a quanto previsto dal Titolo III dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione; la convocazione, occorrendo, può essere disposta anche dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di insorgenza di eventuali cause di scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei soci per gli adempimenti conseguenti.

L'assemblea è convocata mediante avviso ai Soci recante l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti da trattare, l'eventuale data per la seconda convocazione, nonché le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di comunicazione, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel vigente Regolamento Assembleare.

L'avviso di convocazione è pubblicato, nei modi previsti dalla legge, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

La partecipazione all'Assemblea è disciplinata dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

7.1.1. Quorum costitutivi e deliberativi

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano, in proprio o per delega, almeno 1/4 (un quarto) dei Soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 (un terzo) dei Soci;
- in seconda convocazione, con l'intervento di almeno 1/25 (un venticinquesimo) dei Soci stessi.

Qualora le deliberazioni dell'Assemblea abbiano per oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società o il trasferimento della sede sociale all'estero è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.

L'assemblea (tanto ordinaria quanto straordinaria) delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, considerandosi respinte le proposte in caso di parità fra voti favorevoli e contrari.

La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, in conformità alle modalità dettagliatamente disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

7.2. Consiglio di Amministrazione

7.2.1. Nomina e durata in carica degli Amministratori

L'amministrazione della Banca è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero fisso di 9 (nove) consiglieri, di cui almeno 1/4 (un quarto) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 30 dello Statuto.

Il numero dei Consiglieri è ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale – sia sotto il profilo della gestione che sotto quello dei controlli – evitando, al contempo, una composizione pletorica.

La dialettica interna al Consiglio, nel quale sono compresenti le funzioni di supervisione strategica e di gestione, è favorita dalla presenza, in seno all'Organo, di un numero adeguato di componenti non esecutivi – pari ad almeno 1/3 (un terzo) del totale – chiamati, in virtù della loro autorevolezza e professionalità, a svolgere una costante funzione di monitoraggio e contrappeso nei confronti dei membri esecutivi e del *management* della Banca.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, durano in carica per 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Al fine di garantire la rappresentanza, in ambito consiliare, delle diverse componenti della compagine sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista. In particolare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste cui appartenevano i Consiglieri cessati. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità di carica.

Le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché i limiti al cumulo degli incarichi svolti dai Consiglieri sono dettagliatamente disciplinati nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione approvato in data 19 dicembre 2014 e revisionato in data 6 aprile 2017.

In particolare, l'art. 3.1 del menzionato Regolamento dispone che i Consiglieri possono accettare la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti assegnati il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società, nonché di altre attività professionali svolte.

7.2.2. Composizione quali-quantitativa ottimale

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede che all'interno dell'organo siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della Direttiva 2013/36/UE;
- che operino con autonomia di giudizio, indirizzando la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti.

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dallo Statuto e dalla vigente normativa – da accertarsi con riferimento a ciascun Consigliere – il Regolamento del Consiglio di Amministrazione individua, in particolare, le specifiche aree di competenza che devono essere rappresentate in ambito consiliare e il numero minimo di Consiglieri che devono presidiare ciascun ambito. Il medesimo Regolamento illustra, inoltre, i processi attraverso i quali il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei citati requisiti in capo ai propri componenti.

In particolare:

- in caso di nomina effettuata dall'Assemblea:
 - il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dei Soci in tempo utile la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
 - le candidature avanzate dai Soci devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato e devono inoltre illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
 - le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato e devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica;
 - successivamente alla nomina, nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, il Consiglio di Amministrazione valuta la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina, dando conto dell'adempita verifica nel relativo verbale di accertamento dei requisiti;
- in caso di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione rende disponibile ai Soci, in occasione dell'assemblea chiamata ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 2386 del cod. civ.:

- la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- il *curriculum vitae* dell'Amministratore cooptato, dal quale si desuma per quale profilo teorico l'amministratore risulta adeguato;
- il parere degli Amministratori indipendenti circa l' idoneità dell'amministratore che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo consultivo con riferimento alla preventiva individuazione della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e alla successiva verifica ed esprimono, in caso di cooptazione dei Consiglieri, il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio di Amministrazione abbia identificato per ricoprire le cariche.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza della propria composizione quali-quantitativa, in virtù di quanto previsto dal successivo paragrafo 7.2.3.

7.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, caratterizzato dalle seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle vigenti disposizioni in tema di governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione è articolato nelle seguenti fasi: *i)* istruttoria; *ii)* elaborazione della valutazione; *iii)* predisposizione degli esiti della valutazione; *iv)* discussione collegiale degli esiti e identificazione di eventuali misure correttive; *v)* verifica dello stato di attuazione delle iniziative precedentemente assunte.

Il processo di autovalutazione è condotto annualmente, in conformità a quanto previsto da apposito Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2016.

Il processo di autovalutazione riguarda il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e il contributo apportato da ciascun consigliere ai lavori dell'organo. La valutazione è estesa anche ai comitati interni.

Ai fini di tale verifica, il Consiglio utilizza gli schemi di questionario acclusi al menzionato Regolamento, identificando eventuali carenze o criticità e individuando i più adeguati interventi correttivi.

Il Consiglio predispone un'apposita relazione volta a illustrare gli eventuali interventi di adeguamento adottati e delle risultanze emerse nel corso dell'attività di autovalutazione, fornendo specifica evidenza delle criticità eventualmente emerse nel tempo. Il Consiglio di Amministrazione provvede a fornire opportuna informativa alla Banca d'Italia circa i risultati delle menzionate analisi, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

7.2.4. Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio quelle espressamente elencate dall'art. 33 dello Statuto, inerenti alla definizione dei piani industriali e finanziari della Banca, degli indirizzi strategici e del relativo assetto organizzativo.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi cui la Banca è esposta, definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della Banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. Il Consiglio di Amministrazione è tra l'altro chiamato a: *i)* valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio e il generale andamento della gestione; *ii)* approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii)* valutare la coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che lo stesso non accresca i rischi aziendali; *iv)* supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. La votazione segreta deve invece adottarsi quando si tratti della nomina di persone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; nelle segrete la parità importa reiezione.

7.2.5. Sistema delle deleghe

La Banca si è dotata di un articolato sistema di deleghe, volto a graduare i poteri operativi e gestionali demandati alle singole funzioni e ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate da altre strutture aziendali.

In particolare, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a comitati direzionali, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché la periodicità di rendicontazione periodica circa l'esercizio dei poteri delegati.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate periodicamente a conoscenza degli organi deleganti, anche per importi globali.

7.2.6. Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinando in ogni caso il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio della delega.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, fra i propri componenti, di un Amministratore Delegato è in ogni caso alternativa a quella del Comitato Esecutivo.

In attuazione di tale previsione, con delibera del 27 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina di un Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato concorre, insieme al Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle competenze assegnate, ad esercitare la funzione di gestione della Banca.

L'Amministratore Delegato, come previsto dall'Art. 35 dello Statuto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e resta in carica per l'intera durata del mandato consiliare.

Sotto il profilo qualitativo, l'Amministratore Delegato deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità definiti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, avuto specifico riguardo alle deleghe conferite.

I poteri, le responsabilità e le attribuzioni dell'Amministratore Delegato sono declinate dal Consiglio di Amministrazione; i poteri sono definiti in modo analitico, anche attraverso l'indicazione di limiti quantitativi e di valore e delle modalità di esercizio.

Delle decisioni dell'Amministratore Delegato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione attraverso un reporting strutturato delle deleghe esercitate.

All'Amministratore Delegato sono conferite le seguenti principali attribuzioni:

- esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'attuazione delle delibere, dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio, alle situazioni periodiche e ai principali regolamenti interni;
- esamina l'andamento della gestione della Banca e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'assetto organizzativo, esercitando le azioni di indirizzo e controllo che ritiene opportune al fine di garantire il buon andamento degli affari della Banca;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato cumula anche le funzioni di Direttore Generale e in tale veste può essere

dipendente della Società.

Poteri, funzioni e responsabilità dell'Amministratore Delegato sono disciplinati in dettaglio nel Regolamento dell'Amministratore Delegato, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2.7. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività svolta dalla Banca, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori esecutivi, all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale, e si pone come interlocutore dell'organo con funzioni di controllo e dei comitati interni.

Egli, inoltre, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Per svolgere efficacemente la propria funzione, esercita una sorveglianza sull'andamento degli affari societari e sulla loro rispondenza alle politiche e agli indirizzi strategici della Banca e vigila sulla corretta attuazione delle delibere assunte, specie nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la possibilità di adottare in via d'urgenza – su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale – le deliberazioni in materia di erogazione del credito e di gestione corrente di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima seduta utile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; egli, inoltre, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i Consiglieri, favorendo in particolare l'apporto e il contributo dei Consiglieri non esecutivi. A tal fine, egli verifica che tutti i Consiglieri siano correttamente informati sulle convocazioni e sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al procedimento di autovalutazione e ai piani di formazione, inoltre, il Presidente assicura che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e coerenza rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio;
- siano adottate le necessarie misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi, nonché, quando necessari, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

7.2.8. Comitati endo-consiliari

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, lo Statuto regola la costituzione di un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, stabilmente incaricato di svolgere funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni.

Compito precipuo del Comitato Rischi è garantire la coerenza nella determinazione degli indirizzi delle politiche di gestione dei rischi, nonché di assumere un ruolo propositivo nell'ambito della individuazione dei rischi, con particolare riferimento a quelli "nuovi", connessi con le evoluzioni dello scenario di sviluppo strategico della Banca.

I compiti e le funzioni svolti dal Comitato Rischi in materia di sistema dei controlli interni e di gestione e controllo dei rischi sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 luglio 2014 e revisionato in data 15 dicembre 2016.

L'art 33 dello Statuto riserva inoltre al Consiglio il potere di costituire ulteriori comitati con funzioni consultive, propositive ed istruttorie, determinandone la composizione e i compiti ed approvandone il regolamento.

7.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del relativo incarico e sono rieleggibili. Vengono, inoltre, nominati 2 (due) sindaci supplenti che subentrano ai membri effettivi nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto, determinandone gli emolumenti. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge.

Al fine di garantire la rappresentanza, nell'organo con funzioni di controllo, delle diverse componenti della compagine sociale, all'elezione del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista. In particolare, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente e precisamente il candidato indicato al primo posto, nella sezione di riferimento per ciascuna carica, di tale lista.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tratto dalla lista di appartenenza del Sindaco cessato.

Il Collegio Sindacale vigila in modo autonomo e indipendente sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni stabilite dalla disciplina di settore applicabile. Lo stesso ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, è tenuto a verificare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni e l'adeguato coordinamento delle medesime.

Pur risultando privo di poteri gestori, il Collegio Sindacale esprime altresì il proprio parere sulle decisioni riguardanti la nomina o la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

In ragione dell'importanza che i menzionati compiti rivestono a fini di vigilanza, in linea con quanto statuito dall'articolo 52 del Testo Unico Bancario, i Sindaci sono tenuti ad informare senza indugio la Banca d'Italia qualora, durante il compimento delle proprie verifiche, riscontrino fatti o atti tali da costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Ai medesimi soggetti compete, inoltre, l'onere di segnalare al Consiglio di Amministrazione le

carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone tempo per tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale svolge annualmente un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle medesime finalità del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità che l'organo ritiene coerenti con le proprie caratteristiche; il Presidente del Collegio Sindacale assicura che tale processo sia svolto con efficacia e che siano adottate misure correttive previste per far fronte a eventuali carenze.

I risultati dell'autovalutazione sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

7.4. Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio, fra i soci, 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Collegio ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e la Banca. Esso regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Sui ricorsi di cui all'art. 9 dello Statuto il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro 30 (trenta) giorni. Su motivata richiesta del Collegio, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione con decisione non appellabile.

Lo Statuto disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri.

7.5. Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Il Direttore Generale, nel rispetto dei poteri conferitigli e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo delle attività esecutive, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti; esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli; sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi; avvia autonomamente le azioni giudiziarie urgenti e opportune per assicurare il recupero dei crediti sottoponendole per la ratifica agli Organi competenti.

Il Direttore Generale è il capo del personale. Ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni e revoche, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane e sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le eventuali deliberazioni.

7.5.1. Comitati Direzionali

Nell'ambito dell'Organizzazione aziendale sono istituiti i seguenti Comitati Direzionali, le cui regole di funzionamento (in termini di composizione, modalità di convocazione, validità delle riunioni, verbalizzazione dei lavori e monitoraggio *action plan*) sono definite nel Regolamento dei Servizi della Banca.

Il menzionato Regolamento dei Servizi prevede attualmente i seguenti Comitati Direzionali, con funzioni propositive, consultive e istruttorie nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Comitato Rischi e della Direzione Generale e per taluni con funzioni deliberative:

- Comitato di Gestione;
- Comitato di Direzione Generale;
- Comitato Crediti con Amministratore Delegato;
- Comitato Crediti;
- Comitato Finanza;
- Comitato Monitoraggio Rischi;
- Comitato Rete Commerciale;
- Comitato Sviluppo Prodotti.

8. Funzioni di Controllo

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la Banca si è dotata di un sistema di controlli interni, disciplinato da uno specifico Regolamento, nel cui ambito sono inserite le seguenti Funzioni:

- Revisione Interna (*Internal Audit*);
- Conformità (*Compliance*);
- Controllo rischi (*Risk management*);
- Antiriciclaggio;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di richiedere alle funzioni di controllo interno notizie e informazioni, nonché lo svolgimento di specifiche verifiche, ciascuna funzione informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta e ad eventuali criticità riscontrate, ed esercita i propri compiti nel rispetto della vigente normativa e delle regole fissate dai rispettivi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Tra gli elementi caratterizzanti il sistema delineato, vi sono:

- il complesso delle regole: il sistema delle deleghe, il regolamento dei servizi; gli ordini di servizio, le circolari ed i manuali interni; il regolamento sul trattamento dei dati personali; il modello di prevenzione dei reati previsto dal D.Lgs. 231/01, il documento programmatico per la sicurezza dei dati; il codice etico; il codice di comportamento per i consulenti finanziari, il regolamento con parti correlate, delle obbligazioni degli esponenti aziendali e degli interessi degli amministratori, ecc;
- le strutture di controllo e di gestione dei rischi: Funzione *Internal Audit*, Funzione *Compliance*, Funzione *Risk Management*, incaricati ai controlli interni della rete (Responsabili Esecutivi e/o altri addetti incaricati);
- il sistema informativo (controlli automatici);
- il sistema di flussi informativi (reporting): i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali assicurano a tali soggetti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio.

In linea con quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi è riservata al Consiglio di Amministrazione,

sentito il Collegio Sindacale. A tali organi compete inoltre, ciascuno nei limiti delle competenze fissate dalla vigente normativa di settore, il monitoraggio e coordinamento del complessivo sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata.

Il sistema dei controlli è articolato su tre livelli coinvolgendo, con diversi ruoli e responsabilità, tutto il personale.

8.1. Controlli di primo livello

Controlli di linea

Sono controlli procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli durante lo svolgimento delle proprie attività giornaliere.

Detti controlli sono fondamentali, perché sono in grado di prevenire il “rischio” e, quindi, bloccare l’operazione rischiosa sul nascere. Coinvolgono tutte le operazioni, specie quelle particolari (forzate, autorizzate, con sblocco, annullate, stornate, anomale ecc.), o specificamente previste dalla legge (es. controlli in materia di riciclaggio, usura, *privacy*, responsabilità amministrativa degli enti, ecc.).

I controlli di linea definiti dalla Banca sono articolati in:

- **Controlli di linea di prima istanza:** si tratta di controlli di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti da chi mette in atto una determinata attività;
- **Controlli di linea di seconda istanza:** si tratta di controlli di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti da chi ne ha responsabilità di supervisione (c.d. *ownership* di processo). Gli stessi possono essere a loro volta distinti in:
 - *Controlli di II istanza-funzionali:* posti in essere da strutture aziendali indipendenti rispetto alle strutture oggetto di controllo. Essi includono i controlli funzionali eseguiti nell’ambito delle attività specialistiche di *back-office* o supporto (es. controlli eseguiti da unità di *back office* sull’operatività della Rete);
 - *Controlli di II istanza-gerarchici:* posti in essere da ruoli aziendali gerarchicamente sovraordinati rispetto a quelli responsabili dell’avvio dell’operazione (es. controlli eseguiti dai Responsabili di Rete sull’operatività posta in essere dagli operatori, ad essi sottoposti gerarchicamente).

La declinazione dei controlli di linea nella Banca è basata su:

- una chiara responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;
- la corretta e completa individuazione dei presidi di controllo da adottare;
- l’adozione di un impianto robusto e sinergico dal punto di vista metodologico e organizzativo.

In particolare, i controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (*policy*, regolamenti, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) che devono declinare le attività di controllo (in termini di responsabilità, obiettivi dei controlli, modalità operative, tempistiche di realizzazione, ecc.) ed assegnare, conseguentemente, specifici compiti e responsabilità.

L’efficacia e l’efficienza dei controlli di linea, viene verificata costantemente dalla Funzione *Internal Audit*, sia attraverso l’esame dei *report* mensili, sia in sede di *audit*.

8.2. Controlli di secondo livello (controlli sui rischi e sulla conformità)

Hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, di misurare l'esposizione alle singole fattispecie dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti operativi assegnati, di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati.

Detti controlli sono anche volti a prevenire e presidiare il rischio che l'operatività della Banca non sia conforme alle norme.

Tali controlli sono eseguiti da specifiche funzioni, distinte da quelle operative. In particolare, le funzioni preposte a tali controlli nella Banca sono la Funzione *Compliance*, la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione *Risk Management*.

Funzione Risk Management

La funzione è allocata nell'omonima unità organizzativa (Funzione *Risk Management*) che è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e riporta funzionalmente allo stesso anche per il tramite del Comitato Rischi.

I suoi compiti principali sono quelli di collaborare alla definizione e all'attuazione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e delle relative politiche di governo dei rischi, nonché di garantire un adeguato processo di gestione dei rischi, inteso come l'insieme delle regole, procedure, risorse e attività volte a identificare, misurare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi assunti dalla Banca.

In particolare:

- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- individua, misura e monitora i rischi creditizi, finanziari e operativi, nonché tutti quelli afferenti al "secondo pilastro";
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi prefissati nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- è responsabile dello svolgimento delle attività del processo di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'Informativa al Pubblico (Pillar III);
- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi, nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, anche se utilizzati ai fini gestionali;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la Funzione *Compliance* e con la Direzione *Operations* e *Back Office*;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la Funzione *Compliance* e le Funzioni aziendali maggiormente esposte;
- coadiuva gli Organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorandone le variabili significative;

- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo;
- assicura il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale delle singole esposizioni creditizie (sia *in bonis*, che deteriorate) rispetto alle esigenze di controllo, gestione e mitigazione del rischio di credito, con particolare riferimento agli status, agli accantonamenti e al processo di recupero.
- cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati.

Funzione Compliance

La Funzione *Compliance* della Banca, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, ha lo scopo di prevenire e gestire il rischio di non conformità, definito dalla normativa di vigilanza come «*il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)*».

La Funzione è organicamente collocata nell'omonima funzione (Funzione *Compliance*), posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, al quale riporta funzionalmente anche per il tramite del Comitato Rischi.

La Funzione *Compliance* presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l'operatività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. In particolare:

- presidia direttamente e autonomamente gli ambiti normativi ritenuti maggiormente rilevanti dal Consiglio di Amministrazione. Le norme considerate maggiormente rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono, in via generale, quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di intermediazione, la gestione dei conflitti d'interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e in generale la disciplina posta a tutela del consumatore;
- per le altre tematiche di conformità, si avvale del supporto dei cd. "presidi specialistici di *compliance*" (strutture di controllo di primo livello, seconda istanza), ossia delle strutture aziendali formalmente incaricate di assicurare, nel continuo, la conformità delle attività e dei processi di competenza alla normativa esterna ed interna di riferimento

I principali compiti della funzione sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e la misurazione/valutazione del loro impatto sulle strategie aziendali, sui piani di *business*, sulla struttura organizzativa, sui processi e procedure aziendali;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli Organi aziendali della Banca in tutte le materie in cui assuma rilievo il rischio di non conformità, nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte;
- l'ausilio alle diverse strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- il monitoraggio del rischio di non conformità alle norme, anche mediante l'interazione con le altre Funzioni aziendali di controllo della Banca;

- le verifiche *in loco* e a distanza finalizzate ad accertare l'adeguatezza e l'efficacia dei presidi definiti a fronte del rischio di non conformità.
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione e la successiva verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzata ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) adottati dalla Banca per la prevenzione ed il contenimento del rischio di conformità;
- la verifica della coerenza del sistema premiante e incentivante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico o ulteriori standard di condotta applicabili alla Banca;
- la verifica che i processi aziendali inerenti i servizi di investimento siano dotati di adeguati controlli a presidio del rischio di non conformità;
- il supporto, mediante valutazioni alle strutture interessate, al fine di garantire la prevenzione e la corretta gestione del conflitto di interesse mediante adeguati presidi.

Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio è collocata all'interno della Funzione *Compliance* in un'apposita unità organizzativa (Servizio Antiriciclaggio).

Ha il compito di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo verificando che le procedure interne siano coerenti con le norme di etero regolamentazione in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e con quanto disposto dalla regolamentazione interna.

In particolare a tale funzione spetta:

- identificare le norme applicabili in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne;
- collaborare nella definizione dei presidi organizzativi e di controllo finalizzati a prevenire il contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e verificarne l'efficacia nel tempo, proponendo interventi di miglioramento laddove ritenuti necessari;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;
- prestare consulenza e assistenza agli Organi aziendali e all'Alta direzione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- valutare *ex ante* la conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti/servizi mercati);
- trasmettere mensilmente all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia (UIF) i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico della Banca;
- curare, in raccordo con le altre Funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;

- verificare l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione;
- verificare l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica della clientela condotto dalle strutture di linea.

8.3. Controlli di terzo livello

Funzione Internal Audit

La funzione di *Internal Audit* ha il compito di controllare il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e di valutare la completezza, funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti.

Tale funzione è svolta dall'unità organizzativa "Funzione *Internal Audit*", che è posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione. La funzione riporta al Consiglio anche per il tramite del Comitato Rischi.

La Funzione *Internal Audit* svolge un'attività di supporto e assistenza nei confronti del Collegio Sindacale e informa lo stesso di tutte le tematiche e carenze rilevanti e di eventuali problematiche, nonché collabora con la società di revisione esterna.

Alla Funzione *Internal Audit* sono attribuiti tutti i compiti stabiliti dalla normativa, quali:

- la valutazione della completezza, adeguatezza, affidabilità e funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni;
- la valutazione dell'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella Direzione Generale della Banca, sia nelle strutture periferiche;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo, con riguardo ai profili di impianto e di funzionamento;
- il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica del rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la produzione di informativa tempestiva per gli Organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate.

Per un più efficace svolgimento dei propri compiti la funzione è strutturata in due servizi – Servizio *Audit* Operativi e Servizio *Audit* Specialistici, cui spetta, rispettivamente

- effettuare, in un'ottica *risk based* e *process oriented*, le verifiche presso le Unità periferiche, le Strutture Centrali e attività esternalizzate
- effettuare gli interventi specialistici di revisione interna, quali le verifiche sul RAF, sul processo ICAAP e di informativa al pubblico, sui sistemi di remunerazione e di incentivazione, sul processo di gestione del rischio liquidità, in tema di ICT, ecc..

8.4. Organismo di vigilanza ai sensi del D.L.gs. 231/2001

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la Banca esegue tutte le attività finalizzate all'adozione, alla gestione ed alla implementazione di modelli rispondenti ai requisiti prescritti dal predetto decreto e conformi alle "Linee guida" emanate dall'ABI.

I comportamenti di Amministratori, Personale Dipendente e Collaboratori esterni devono essere ispirati ai principi generali e alle regole di comportamento riportati nel "Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001".

In particolare, la Banca si è dotata di un "Modello di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (e successive integrazioni e modificazioni)" che, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è stato recepito nella normativa aziendale.

Ai sensi di tale decreto legislativo, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di gestione di cui si è dotata la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini dello stesso decreto. Le funzioni di OdV sono svolte da apposito Comitato di Vigilanza.

Il modello prevede, tra l'altro, un apposito sistema di controllo che, anche attraverso periodiche verifiche condotte dalla Funzione *Internal Audit*, si prefigge di conseguire l'osservanza di tutte le regole comportamentali e procedurali, dettate dallo stesso modello per lo svolgimento delle attività risultate sensibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché di assicurare il costante adeguamento del modello all'evoluzione normativa ed operativa della Banca.

Il Sistema di controllo specifico è basato sulla:

- nomina dei Responsabili delle singole unità operative a "responsabili interni ex 231/01";
- configurazione formale delle procedure adottate per l'esecuzione delle diverse fasi delle attività giudicate "sensibili" alla commissione degli illeciti previsti dal Decreto;
- previsione delle c.d. "operazioni sospette", che i singoli addetti devono segnalare direttamente all'OdV eventualmente anche senza seguire l'ordine gerarchico;
- configurazione di un apposito sistema disciplinare.

Conformemente alle indicazioni del Modello di prevenzione adottato dalla Banca, ciascuna Struttura interessata svolge gli specifici compiti assegnatigli e, inoltre, segnala con immediatezza le proposte di modifica al Modello, in conseguenza di innovazioni e/o modifiche procedurali intervenute.

La Funzione *Internal Audit* effettua verifiche periodiche con l'obiettivo di riscontrare l'adeguatezza del modello, nonché la sua concreta applicazione nell'ambito della Banca. Verifica, altresì, la conformità delle operazioni poste in essere a quanto stabilito dal modello.

8.5. Revisione legale dei conti

In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, il controllo contabile è affidato dalla Banca a una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea. Alla società di revisione compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del cod. civ.. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente

conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un'altra Società di revisione legale.

Il Collegio sindacale accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

9. Sistemi di incentivazione e remunerazione

La Banca ha definito ed adottato una propria politica retributiva e di incentivazione del personale, improntata a criteri di prudenza nella quantificazione dei costi complessivi, onde evitare oneri economici non in linea con le *performance* aziendali e gli indici di settore, riferiti questi ultimi ad aziende similari per numero e dislocazione territoriale degli sportelli.

Tali politiche stabiliscono la struttura e i criteri di remunerazione e incentivazione per amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Banca. In particolare, sono definiti i ruoli e le responsabilità dell'Assemblea, del Consiglio, del Comitato Rischi, nonché delle diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo.

10. Flussi informativi

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e al loro interno è condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione e efficacia dei controlli.

Al fine di rispettare le indicazioni fornite dalla Circolare 285, la Banca ha predisposto, nei regolamenti degli organi e delle funzioni, un insieme adeguato di flussi informativi, che vengono raccolti nel Regolamento dei flussi informativi, curato dalla Direzione Generale e in cui si descrive la circolazione di informazioni tra gli organi e le funzioni di controllo della Banca. Il Regolamento dei flussi informativi viene annualmente portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con evidenza delle modifiche rilevanti intervenute.

11. Piani di formazione

I membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché i responsabili delle principali funzioni aziendali partecipano alle attività previste dal piano di formazione che la Banca adotta al fine di assicurare che il bagaglio di competenze tecniche degli stessi, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo. In caso di nuove nomine, inoltre, la Banca predispone programmi di formazione specifici, volti a favorire l'inserimento dei nuovi membri.

12. Revisione del Progetto di Governo Societario

Il presente documento viene aggiornato con frequenza annuale e comunque in caso di modifiche rilevanti. Eventuali modifiche sono riservate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di modifiche che riguardino il sistema di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca, il presente documento deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e inviato a Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alle modifiche statutarie.

13. Modalità di diffusione al pubblico

La Banca cura la pubblicazione del presente documento, sul proprio sito *web*, in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla Circolare 285.

La Banca tiene inoltre il presente documento a disposizione della Banca d'Italia.